



# Comune di Montaldo Torinese

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Originale

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23

### OGGETTO:

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE (Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219 – Legge 27 luglio 2000, n. 212).**

L'anno duemilaventiquattro addì ventinove del mese di novembre alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. SERGIO GAIOTTI - Presidente	Sì
2. LUCIANO GOZZARINO - Vice Sindaco	Sì
3. EMANUELA CARDIS - Assessore	Sì
4. MARCO ROLLE - Consigliere	Sì (da remoto)
5. PAOLA SEMINARA - Consigliere	Giust.
6. RICCARDO ROCCATI - Consigliere	Sì
7. GIAMPAOLO VOLPE - Consigliere	Giust.
8. STRUMIA EMANUELA - Consigliere	Sì
9. LUIGI CORTESE - Consigliere	Sì
10. FRANCESCO CANGI - Consigliere	Sì
11. DANIELA FREGNAN - Consigliere	Giust.
	Totale Presenti: 8
	Totale Assenti: 3

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dott. Daniele ZAIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Consigliere Comunale Marco Rolle partecipa all'adunanza attraverso il canale telematico Zoom.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor SERGIO GAIOTTI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso** che:

- lo Statuto del Contribuente è una normativa che si occupa di regolare i rapporti tra il privato contribuente e l'amministrazione finanziaria;
- lo Statuto del Contribuente è stato modificato, da ultimo, dal D.Lgs. n. 219 del 2023, che è entrato in vigore il 18 gennaio 2024; - l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che "...nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni....";

**Considerato** che il comma 3 della Legge 212/2000 dispone che "Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dallo Statuto nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla legge";

**Richiamata** la nota di approfondimento di IFEL del 05/02/2024 recante "Nuovo Statuto dei diritti del contribuente (Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219)";

**Premesso** che nella Gazzetta Ufficiale del 3/01/2024 è stato pubblicato il D.lgs 30 dicembre 2023, n. 219, in attuazione della Legge 9 agosto 2023, n. 111. In particolare, la legge di delega 111/2023 agli articoli 4 e 17, comma 1 lettera b), reca i principi e criteri direttivi per la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente e l'applicazione in via generalizzata del principio del contraddittorio;

### **Rilevato** che:

- con il D.lgs. 219/2023 si attua, quindi, una profonda revisione dello Statuto, introducendo nuove disposizioni destinate ad incidere anche sulla gestione dei tributi comunali. E tuttavia, molte delle nuove disposizioni appaiono formulate avendo riguardo all'amministrazione finanziaria ed ai tributi erariali, ma al contempo rappresentano principi generali vincolanti anche per Comuni, sicché si pone il problema del loro adattamento alla particolare natura, struttura e gestione dei tributi locali;
- che l'art. 3 del D.lgs. 219/2023 prevede l'entrata in vigore entro il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e quindi le nuove disposizioni sono applicabili a decorrere dal 18 gennaio 2024, con riferimento agli atti notificati, ovvero spediti, da tale data;
- il nuovo Statuto è destinato ad incidere fortemente sulla gestione delle entrate locali e in particolare sui processi di accertamento. I rischi di appesantimento procedurale e anche di aumento dei costi di gestione sono evidenti, tanto da imporre una rivisitazione complessiva dei processi fin qui adottati nel senso del più deciso orientamento dell'azione di controllo fiscale all'incremento dell'adesione spontanea alla riscossione, sia nella fase delle scadenze di pagamento ordinarie sia nel corso del processo di accertamento, valorizzando gli obblighi di maggior tutela dei contribuenti che promanano dalle nuove norme dello Statuto in termini di miglioramento del rapporto tributario e di maggiore tasso di riscossione precedente all'avvio della fase coattiva o del contenzioso;
- risulta necessario assicurare una efficace traduzione attuativa dei criteri di rafforzamento delle capacità di controllo e di snellimento degli strumenti di supporto alla riscossione coattiva, la cui funzione deterrente è altrettanto essenziale per pervenire ad un assetto della gestione della riscossione più incisivo e aderente alle esigenze della fiscalità locale;

- l'art. 1, legge 212/2000, come risultante dalle modifiche recate dall'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 219/2023, detta i principi generali. Il primo comma prevede che le disposizioni recate dallo Statuto *“costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario, criteri di interpretazione della legislazione tributaria e si applicano a tutti i soggetti del rapporto tributario”*;
- risulta evidente che le disposizioni recate dallo Statuto riguardano tutto l'ordinamento tributario, ivi incluso, quindi, anche la parte afferente la disciplina dei tributi comunali;
- Il comma 3 dispone che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dallo Statuto nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla legge;
- Il comma 3-*bis* disciplina gli obblighi di adeguamento delle amministrazioni distinguendo tra amministrazioni centrali e enti territoriali con riferimento alle innovazioni di maggior impatto sui diritti dei contribuenti: la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria; la tutela dell'affidamento; il divieto di *bis in idem*; il principio di proporzionalità; l'autotutela. In base a tale distinzione, le amministrazioni statali *“osservano le disposizioni”* dello Statuto sulle materie citate, mentre le stesse disposizioni *“valgono come principi per le regioni e per gli enti locali, che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie”*;
- Il comma 3-*ter* dispone che gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di cui al comma 3-*bis*, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela;

**Ritenuto** necessario dotarsi di un Regolamento comunale per l'applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente;

**Evidenziato** che il Regolamento disciplina gli obblighi del Comune in attuazione dei seguenti diritti del contribuente:

- chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;
- pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali;
- semplificazione e facilitazione degli adempimenti;
- rapporti di reciproca correttezza e leale collaborazione.

**Dato atto** che il Regolamento in approvazione precisa:

- le disposizioni generali;
- le garanzie;
- la chiarezza e motivazione degli atti;
- il contraddittorio e la motivazione del provvedimento degli atti;
- la tutela dell'integrità patrimoniale;
- le protezioni;
- l'autotutela;
- l'interpello e le verifiche fiscali;
- le norme finali;

**Visto** l'allegato schema di Regolamento comunale per l'applicazione dello statuto dei diritti del contribuente che si compone di n. 20 articoli;

**Tenuto conto** che le disposizioni ivi contenute si applicano all'amministrazione comunale, nel caso di gestione diretta del tributo, o al concessionario, nel caso di affidamento a soggetto iscritto nell'albo dei concessionari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

**Visti:**

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto comunale;

**Preso atto** che il presente Regolamento costituisce parte integrante dei Regolamenti Comunali Tributati I.M.U., TARI e Regolamenti Entrate vigenti;

**Acquisito** agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in Legge n. 213/2012);

**Preso atto** dei pareri allegati, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi e gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Ritenuto di provvedere in merito;

Consiglieri presenti: 8 Votanti: 8 Favorevoli: 8 Contrari: 0 Astenuti: 0 Non Votanti: 0

### **DELIBERA**

- 1) **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **Di approvare** il Regolamento comunale per l'applicazione dello statuto dei diritti del contribuente, allegato A), che si compone di n. 20 articoli e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- 3) **Di dare atto** che il Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione;
- 4) **Di dare atto** che con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le eventuali disposizioni comunali con esso contrastanti;
- 5) **Di pubblicare** il regolamento sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata;
- 6) **Di garantire**, inoltre, la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;
- 7) **Di incaricare** il Responsabile dell'ufficio Tributi a dare esecuzione al presente provvedimento;
- 8) **Di dichiarare**, a seguito di votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale  
Il Sindaco  
SERGIO GAIOTTI

Il Segretario Comunale  
Dott. Daniele ZAIA

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

*N 369 del Registro Pubblicazioni*

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 02/12/2024 , come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs 18.08.2000, n.267

Lì 02/12/2024

Il Segretario Comunale  
Dott. Daniele ZAIA

F.to

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29/11/2024**

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, del D.Lvo 18-08-2000, n.267)
- Si certifica che la presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4°, del D.Lvo n. 267/2000.

Lì, 29/11/2024

Il Segretario Comunale  
Dott. Daniele ZAIA